

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 2 febbraio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**;
Avv. Lorenzo Maria Coen, Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, **Componenti**;
Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 75 DELLA SOCIETA' L'AQUILA CALCIO 1927 SRL CONTRO LA SOCIETA' NOVARA CALCIO SPA IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO QUOTA INCASSO GARA "TIM CUP" "NOVARA/L'AQUILA" DEL 9.08.2015.

Il Tribunale Federale, vista la concorde istanza dalle parti del 28 gennaio 2016, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 77 DELLA SOCIETA' G.S.D. LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ARLUNO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 371 (HASSAM KARIM), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società G.S.D. La Spezia Calcio e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione premi.
Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMI N° 082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-096 DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO MERONE CONTRO LA SOCIETA' F.C. MONGUZZO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N° 344 (BOCCHINO

DANIELE), N° 354 (CICERI TIMOTHY), N° 367 (GEROSA FEDERICO), N° 375 (LASCALA ANDREA), N° 386 (MINORETTI SIMONE), N° 391 (PONTIGGIA MATTEO), N° 394 (RAMELLA ALESSANDRO) e N° 395 (REDAELLI GIORGIO), N° 396 (RESTANI ELIA) N° 400 (SALVALAI JOEL), N° 366 (GALLETTI MARCO), TUTTE PUBBLICATE NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta i reclami proposti dalla società A.S.D. Calcio Merone, previa riunione dei medesimi per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Avv. Marco Baliva, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

4) RECLAMO N° 095 DELLA SOCIETA' U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MALLARDO GIUSEPPE PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. San Severo. Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 097 DELLA DELLA SOCIETA' A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SIMONETTI FRANCESCO PUBBLICATA NEL C.U. 171/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. Termoli Calcio 1920 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 101 DELLA DELLA SOCIETA' A.S.D. ANDORA CONTRO LA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE GAGLILO RICCARDO (28.4.1990 – MATR. F.I.G.C. 4396694).

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società A.S.D. Andora e, per l'effetto, dichiara la società Carpi F.C. 1909 SRL tenuta a corrispondere ad essa

reclamante, entro il 30 giugno 2016, l'importo di Euro 18.000,00= a titolo di Premio alla Carriera per il calciatore Gagliolo Riccardo.
Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

7) RECLAMO N° 105 DELLA DELLA SOCIETA' FROSINONE CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SAURORISPESCIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE BLANCHARD LEONARDO (06.5.1988 – MATR. F.I.G.C. 3760387).

Ordinanza.

8) RECLAMO N. 112 DELLA SOCIETA' G.S.D. LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ARLUNO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 407 (TISHIKI FERNANDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società G.S.D. La Spezia Calcio e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione premi.
Ordina restituirsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 3 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio